

Terzo Settore

un cammino da percorrere insieme

«cooperativa sociale e impresa sociale:
solidarizzare le imprese o aziendalizzare la sussidiarietà?»

Udine, 20 gennaio 2018

(Monica Poletto)

Impresa sociale

Gerarchia delle fonti

- D.Lgs. 112/2017
- D.Lgs. 117/2017 se compatibili. L'impresa sociale è un ETS.
- Altre disposizioni civilistiche
- Attenzione: per le cooperative sociali la Legge 381/91 nonché la normativa specifica delle cooperative sono IN TESTA alla gerarchia delle fonti (non così per le cooperative semplici)

Possono assumere la qualifica di Impresa Sociale:

- Associazioni e Fondazioni
- Cooperative
- Società di capitali diverse da quelle:
 - con unico socio persona fisica o controllate da società con unico socio persona fisica (art. 1 – 4)
 - controllate da enti con scopo di lucro o da amministrazioni pubbliche
- Gli enti ecclesiastici possono avere il ramo impresa sociale

Impresa sociale

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. **Le attività sono le seguenti (articolo 2):**

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Impresa sociale

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Impresa sociale

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Impresa sociale

Le imprese sociali devono:

- **svolgere una o più attività** previste all'articolo 2 con ricavi in misura \geq al 70% dei ricavi complessivi

oppure

- **impiegare** in misura $>30\%$ lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità. Rispetto alle categorie previste nella legge 381/91 sono aggiunti:
 - Non occupati da più di 24 mesi (*molto svantaggiati*)
 - Profughi
 - Senza fissa dimora

I lavoratori molto svantaggiati non possono contare più di un terzo degli svantaggiati

Problemi interpretativi: alcuni generi di svantaggio sono transitori, occorre definire quando vengono conteggiati per il calcolo

Sul reinserimento degli svantaggiati, non esiste la decontribuzione prevista per le cooperative sociali di tipo B

Impresa sociale

Le cooperative sociali sono considerate imprese sociali «di diritto».

Per questa ragione:

- Probabilmente non dovranno modificare i propri statuti
- Continuano ad applicare la legge 381/91 in via prioritaria e le norme sulla cooperative. Sempre? (criticità sulla nomina del collegio sindacale)
- Le agevolazioni a cui accedevano in quanto ONLUS di diritto sono state in parte salvate dal D.Lgs 117/2017; una parte significativa delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS è applicabile anche a loro

ATTENZIONE

L'articolo 17 del D.Lgs 112/2017 specifica che i servizi *socio sanitari ed educativi* previsti dalla legge 381/91 includono i servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, l'educazione e formazione, la formazione extra-scolastica e i servizi di inserimento al lavoro. Questa precisazione:

- da una parte, attesta la legittimità della attività scolastica e formativa svolta da cooperative sociali di tipo «a»;
- dall'altra sta ponendo una domanda circa la possibilità di esercizio delle attività «socio sanitarie ed educative» non esplicitamente richiamate (ad esempio: accoglienza umanitaria e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati)

Impresa sociale

Le Imprese Sociali hanno il divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

Costituiscono distribuzione indiretta:

- Stipendi a lavoratori subordinati ed autonomi (?) superiori del 40% rispetto ai CCN;
- Compensi ad amministratori e sindaci non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni
- Acquisti di beni e servizi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche
- Cessione di beni a soci associati e partecipanti o benefattori a condizioni più favorevoli rispetto al mercato, salvo che siano oggetto della attività di interesse generale.
- Corresponsione di interessi su prestiti superiori a quattro punti più del TAR

Impresa sociale

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali:

- Se società di capitali o cooperativa, ad **aumento gratuito** del capitale sociale nei limiti dell'indice ISTAT o a distribuzione di dividendi ai soci, in misura < dell'interesse dei buoni postali fruttiferi +2,5%
- A **erogazioni** in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale per la promozione di specifici progetti di utilità sociale

L'impresa sociale, in caso di scioglimento, **devolve il patrimonio** ad altri ETS scelti seguendo le disposizioni statutarie, ovvero al fondo promozione e sviluppo impresa sociale. Salve le disposizioni relative alle cooperative (tutte)

Impresa sociale

Le imprese sociali si costituiscono per ATTO PUBBLICO e depositano i propri atti presso il Registro delle Imprese, in una sezione apposita.

LA denominazione deve contenere la dizione «impresa sociale»

Esiste una apposita e complessa disciplina dei GRUPPI DI IMPRESE SOCIALI:

- Gruppi tradizionali basati sul controllo civilistico
- Gruppi orizzontali analoghi al gruppo di cooperative ex art. 2545 septies C.C.
- Obbligo di deposito dei documenti contabili e del bilancio sociale in forma consolidata

Viene stabilito il principio dell'investire l'assemblea o un organo da essa nominato delle controversie aventi per oggetto ammissione ed esclusione dei soci

Impresa sociale

Le imprese sociali devono tenere libri contabili ordinari tipici delle imprese (giornale, inventari).

Devono depositare il bilancio presso il registro delle imprese.

Devono redigere, pubblicare sul proprio sito internet e depositare il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate dal Ministro del lavoro e politiche sociali.

L'impresa sociale in caso di insolvenza è soggetta alla sola LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Impresa sociale

Le imprese sociali devono sempre nominare un **organo di controllo monocratico ovvero un collegio sindacale**.

Almeno un membro dell'organo di controllo deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure deve essere un professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I sindaci, oltre alle mansioni tipiche, sindaci *vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.*

Le imprese sociali che superano i limiti previsti per la nomina dei revisori (art. 2435 bis C.C.) devono **prevedere la revisione legale dei conti** con revisore o società di revisione, ovvero con sindaci iscritti nel Registro. Questa disposizione non dovrebbe essere operativa nei confronti delle cooperative sociali che hanno una propria legislazione in materia.

Impresa sociale

Le imprese sociali diverse dalle cooperative a mutualità prevalente devono prevedere **forme di coinvolgimento di lavoratori**, utenti e altri soggetti interessati. Di detto coinvolgimento occorre fare menzione nel bilancio sociale. Sarà materia che verrà definita anche dai contratti collettivi di lavoro. Lavoratori e utenti devono poter partecipare alle assemblee di associati o soci.

Le imprese sociali **diverse dalle cooperative a mutualità prevalente** che superano i limiti previsti per la nomina dei revisori ridotti alla metà devono **prevedere la nomina di un rappresentante dei lavoratori / eventualmente** utenti nel proprio Consiglio di Amministrazione e Organo di Controllo.

Impresa sociale

- La **differenza retributiva** tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto
- Nelle imprese sociali è ammessa la **prestazione di attività di volontariato**
- Il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori

Vincoli alle operazioni straordinarie

- Gli atti di trasformazione, fusione, scissione devono preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e la continuazione delle attività agevolate e devono essere notificati al Ministero del Lavoro il cui assenso è necessario per l'attuazione (silenzio assenso entro 90 giorni)
- Le cessioni di azienda e di ramo di azienda, oltre a quanto sopra, sono anche assoggettati a perizia di esperto designato dal Tribunale che attesta il valore effettivo del patrimonio.

Impresa sociale

- La **attività ispettiva** sulle imprese sociali sarà gestita da parte del Ministero del lavoro anche avvalendosi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle «centrali cooperative».
- In caso di gravi violazioni, può essere disposta la perdita della qualifica con devoluzione del patrimonio ai fondi istituiti dagli enti associativi riconosciuti ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Impresa sociale

Misure fiscali specifiche per imprese sociali

Gli utili accantonati a riserva indivisibile effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, nonché al versamento del contributo per l'attività ispettiva, o ad aumento gratuito del capitale sociale nelle misure fissate, non sono tassati ai fini delle imposte dirette;

Le persone fisiche detraggono dall'imposta e le imprese deducono dal reddito il 30% dell'importo investito nel capitale sociale dell'impresa sociale costituita o che abbia acquisito la qualifica da non più di 36 mesi. L'investimento non può superare 1.000.000 di euro per le persone fisiche e 1.800.000 euro per le società, per ogni periodo di imposta, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Anche per fondazioni esistenti da non più di 36 mesi che acquisiscano la qualifica di impresa sociale successivamente.

Queste misure sono subordinate alla approvazione dell'UE.

Alle imprese sociali non si applicano società di comodo, studi di settore e strumenti simili.

Grazie